Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3761

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Ho.Md. (CUI (Omissis)) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 22/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY

Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 22 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo ha convalidato il provvedimento emesso il 20 novembre 2025 dal Questore di Palermo con il quale sono state disposte nei confronti di Ho.Md. - richiedente protezione internazionale - le misure alternative al trattenimento dell'obbligo di dimora a Palermo e dell'obbligo di presentazione presso il Commissariato Zisa tutti i giorni, esclusi i festivi dalle 8 alle 9.

Il provvedimento è stato motivato con la configurabilità del pericolo di fuga nelle more della esecuzione del provvedimento di trasferimento dello straniero in Croazia, Stato presso il quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, prima che in Italia.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ho.Md. per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito, sotto il profilo di cui all'art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 28 Regolamento UE n. 604/2013.

Sarebbe mancata, da parte dell'Autorità giudiziaria, una valutazione rigorosa, ancorata a criteri oggettivi, predeterminati e tassativi, del pericolo di fuga desunto, nella fattispecie, da mere dichiarazioni di volontà del richiedente protezione internazionale.

In assenza di comportamenti oggettivi concreti dai quali desumere detto pericolo e a fronte di una condotta con esso del tutto incompatibile, la Corte di appello avrebbe dovuto respingere la richiesta di convalida.

A tale proposito, ha sottolineato come al giudice di merito siano state sottoposte specifiche circostanze fattuali (elezione di domicilio tramite PEC preso il difensore, ricezione delle comunicazioni presso quel domicilio, richiesta personale di un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio, presentazione spontanea presso la Questura per il rinnovo) delle quali la Corte di appello non ha dato alcun conto.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a ragione della mancata valutazione individuale richiesta dalla legge dalla normativa sovranazionale.

Gli elementi di fatto indicate al primo motivo si presentano, da un lato, come del tutto incompatibili con la ricostruzione del pericolo di fuga, dall'altro, sono stati esclusi dall'orizzonte valutativo della Corte di appello che li ha sbrigativamente liquidati come "non decisivi".

2.3. Con il terzo motivo ha eccepito, sotto il medesimo profilo di cui al motivo precedente, il vizio di motivazione apparente con conseguente violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost. per essere stato giustificato il provvedimento all'esito di una sostanziale elusione dell'esame delle circostanze fattuali più volte richiamate.

3. L'Avvocatura erariale si è formalmente costituita per il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si verte in tema di misura alternativa al trattenimento applicata a cittadino straniero che ha fatto ingresso il 20 aprile 2025 attraverso la frontiera di Gorizia e che, in data 6 maggio 2025, ha presentato domanda di protezione internazionale.

Nell'occasione è stato verificato che, in data 17 aprile 2025, H ossa in aveva presentato analoga domanda in Croazia, Stato al quale l'Italia ha richiesto la presa in carico della richiesta.

Riconosciuta la competenza da parte dello Stato estero, è stato ivi disposto il trasferimento del richiedente con provvedimento del 6 ottobre 2025 che non è stato impugnato.

Nel periodo occorrente per l'organizzazione del trasferimento, lo straniero, pur avendo fornito un proprio domicilio a Palermo, ha dichiarato di non volere andare in Croazia e per tale ragione, stante il rilevato pericolo di irreperibilità, la Corte di appello ha convalidato le misure alternative disposte dal Questore di Palermo il 20 novembre 2025.

3. In punto di vizi della motivazione che rilevano nei procedimenti in materia di trattenimento o di misure alternative allo stesso va ribadito il principio di diritto secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

In quella sede si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione, ove pure i vizi deducibili in sede di legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Si tratta di principio che si correla all'affermazione più risalente, ma ancora attuale, secondo la quale "qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)" (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Va, inoltre, affermato, ancora una volta, che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

4. Tenuto conto del contenuto del ricorso e delle coordinate di giudizio, per come esposte e alle quali occorre attenersi, i motivi di ricorso, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Invero, nel caso di specie, il pericolo di fuga è stato individuato quale fattispecie posta a giustificazione del provvedimento applicativo delle misure alternative al trattenimento all'esito di una sintetica ma congrua disamina del comportamento complessivo del ricorrente.

Le misure disposte sono state applicate e convalidate sulla scorta della valorizzazione dell'espressa volontà di non tornare in Croazia dalla quale è stata desunta la chiara intenzione di non tornare nello Stato che ha titolo a valutare la domanda di protezione.

Inoltre, tale contegno segue ad altro comportamento, costituito dall'aver chiesto la protezione internazionale in Croazia il 17 aprile 2025 per poi trasferirsi subito dopo in Italia, dove, entrato il 20 aprile 2025, il ricorrente ha chiesto nuovamente la protezione internazionale il 6 maggio 2025.

Non è dato ravvisare, in tale percorso giustificativo, alcun vizio di apparenza o inesistenza della motivazione, ponendosi, peraltro, le obiezioni svolte in ricorso in termini puramente confutativi tesi ad ottenere la rinnovata valutazione di elementi di fatto, in quanto tali, non suscettibili di essere fatti valere in questa sede.

Così, infatti, l'allegazione dell'avvenuta presentazione spontanea all'appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno, l'elezione di domicilio presso il difensore tramite PEC, la ricezione delle comunicazioni presso tale domicilio.

5. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.